



REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

A.S. 2018/2019

Come è noto trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

Tale disposizione prevede che “... **ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**”.

Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni.

La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.

Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il **monte ore annuale delle lezioni**, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Nella nostra scuola abbiamo :

Tipologia	Monte ore annuo	Ore Assenze massimo	Ore obbligatorie di frequenza
Classi 1 [^] -2 [^] -3 [^] -4 [^] -5 [^] (32x33)	1.056	264	792
Classe 5B serale(22x33)	726	181	545

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Il Collegio docenti riunito nella seduta del 11/09/2018 ha deliberato in merito quanto segue:

Art. 1

Tutte le assenze, incluse le entrate in ritardo e le uscite anticipate, sono annotate dai docenti sul registro di classe elettronico e sono sommate a fine anno scolastico.

Il numero di ore totale di assenza dello studente nell'anno scolastico è rapportato all'orario complessivo annuale previsto dal piano di studi..

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute all'art. 5 comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Art. 2

Le ore di assenza alle attività didattiche extrascolastiche quali uscite didattiche, visite d'istruzione, alternanza scuola-lavoro, stage, area di progetto, sono sommate ai fini del limite minimo di frequenza.

Art.3

Per gli alunni che seguono un progetto educativo personalizzato, con l'articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di GLH operativo e definita nel PEI approvato dal Consiglio di classe, il calcolo delle presenze viene effettuato sulla base della predetta articolazione oraria.

Art. 4

Per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dall'Istituto ,tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR n. 122 /2009)

Art. 5

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ex art.14,comma 7,

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

a) motivi di salute (grave malattia,o particolare stato di salute,documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute,tali da determinare assenze continuative o ricorrenti);

-ricovero ospedaliero o in casa di cura ,documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto di dimissione;

-visite specialistiche;

-donazioni di sangue;

- malattie croniche certificate;

- gravidanze e allattamento

b) motivi personali e/o familiari

– gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare;

– provenienza da altri paesi in corso d'anno

–rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;

–frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico;

– motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per studenti frequentanti corsi serali)

-partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche,o enti privati.

-partecipazioni ad esami

- impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto ,ause di forza maggiore (es.terremoti,neve,sciopero mezzi di trasporto,etc)

c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

d) partecipazioni ad attività progettuali esterne quali viaggi istruzione, scambi culturali, stage e tirocini aziendali, area di progetto;

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola.

Art.6

Per quanto attiene la comunicazione agli studenti e alle famiglie sarà cura dell'Istituzione scolastica, a mezzo dei coordinatori dei Consigli di classe, comunicare ad ogni studente e alla sua famiglia il limite minimo delle ore di assenza complessive per assicurare per la validità dell'anno scolastico.